

CONTRATTO DI LOCAZIONE COMMERCIALE

* * * * *

Tra la Società ADVERTISING ON MOVEMENT CO S.R.L., con sede in Roma, alla Via Pietro Cossa, 13 C.F. 05015401002, nella persona del legale rappresentante protempore Signor [redacted] "locatore"

da una parte

e la Società La [redacted]

P.I./ C.F. [redacted]

[redacted] nella persona del suo legale rappresentante l'amministratore unico il sig. [redacted], "conduttore"

dall'altra

PREMESSO

- che la Società ADVERTISING ON MOVEMENT CO s.r.l. è attualmente proprietaria delle seguenti unità immobiliari: siti in Pomezia, Via dei Castelli Romani n.101:
- Appartamento categoria A/3 distinto catastalmente al foglio 9 particella 139 sub 3,4
- Box distinto catastalmente al foglio 9 particella 139 sub 2
- che il locatore non intende avvalersi dell'opzione per la soggezione ad imposta IVA della locazione qui negoziata;

tanto premesso

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE

ASTE GIUDIZIARIE.it



1) La premessa costituisce parte integrante della presente scrittura.

2) La Advertising on Movement Co s.r.l. concede in locazione alla [REDACTED] le unità di cui in premessa per uso strumentale alla propria attività.

3) Le parti si danno atto che il rapporto locatizio è vigente dal 07 marzo 2014 e avrà durata di anni 6 (sei) a decorrere dalla medesima data; alla scadenza il contratto si rinnoverà automaticamente per uguale periodo, se non venga data disdetta in accordo a quanto previsto dagli artt. 28 e 29 della legge 392/78 e successive modificazioni

4) Il canone è fissato in euro 900,00 (novecento/00) al mese per un totale annuo di euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00); il canone è esente da imposta IVA in carenza di espressa opzione del locatore; il canone così pattuito dovrà essere corrisposto in rate mensili scadenti ciascuna il giorno 15 (quindici) di ciascun mese al domicilio della Società locatrice.

5) Le parti convengono che il canone di locazione sia aggiornato annualmente in ragione delle eventuali variazioni di potere di acquisto della moneta corrente, nella misura del 100% di quelle, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al

consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

L' aumento decorrerà senza bisogno di richiesta.


6) Il conduttore si obbliga a non apportare alcuna modifica strutturale ai locali nonché agli impianti senza il preventivo assenso scritto dalla Società locatrice. I miglioramenti apportati dal conduttore con il relativo assenso della locatrice, resteranno, a fine locazione, a favore di quest' ultima.

7) Il conduttore dichiara di avere ricevuto le informazioni e la documentazione ,comprensiva dell' attestato, in ordine l'attestazione della prestazione energetica

8) Per quanto qui non espressamente previsto si rinvia alle vigenti norme in materia di locazione di immobili ad uso diverso da quello abitativo.

Roma, 7 marzo 2014

Le parti



ASTE
GIUDIZIARIE.IT

ASTE
GIUDIZIARIE.IT

ASTE
GIUDIZIARIE.IT

AGENZIA DELLE COPPIE STRUMENTI PUBBLICI E ELETTRICI Ufficio Territoriale di Ponente	
N.	2314
Serie	3
Data	3/4/14
REGISTRATO CON EURO	
216,00	
IL DIRIGENTE	

ASTE
GIUDIZIARIE.IT